

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2513

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAMPONI, FOLLONI, PERLINGIERI,
ZANOLETTI, COSTA, BALLESI, CAMO, CUSUMANO, DEGAUDENZ,
DELFINO, FABRIS *Pietro*, SECCHI e BRICCARELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1996

Istituzione dell'Ordine professionale
dei doppiatori cinematografici

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituisce un atto di giustizia verso una categoria di lavoratori, gli attori doppiatori, che per lunghi, per troppi anni non hanno visto riconosciuta nella giusta valutazione la loro professione, per la quale l'impegno da profondere e la preparazione culturale da possedere non sono secondi, a mio avviso, ad altre professioni che già da tempo hanno ottenuto il loro riconoscimento giuridico.

Per questi motivi la proposta attuale intende promuovere, valorizzare e tutelare tale professione che, tra quelle del Cinema, più di ogni altra deve confrontarsi con la realtà di uno sviluppo sempre più rapido e una tecnologia sempre più in movimento.

In effetti le opere cinematografiche e televisive sono tanto più fruibili da pubblico di cultura e lingue diverse, quanto più il doppiaggio e l'attore doppiatore sono professionalmente all'altezza del loro compito: interpretare emozioni, parole e storie già espresse da un collega, anche in madrelingua diversa, facendo aderire la voce al personaggio «doppiato» nel pieno rispetto degli intenti artistici dell'opera originaria, è certamente opera d'arte.

Per questi motivi sono sicuro che l'iniziativa di cui trattasi - il cui articolato non viene ulteriormente illustrato perchè comprensibile - verrà favorevolmente accolta.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Ordine professionale)

1. È istituito l'Ordine professionale dei doppiatori cinematografici, con sede centrale in Roma e con possibilità di istituzione di sedi periferiche, al quale appartengono i doppiatori iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

2. L'Ordine professionale dei doppiatori ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita le funzioni di tenuta del relativo albo e quella di controllo sulla disciplina degli iscritti.

3. Sono «attori doppiatori» i professionisti aventi i requisiti stabiliti dalla presente legge, che sostituiscono la loro voce a quella dell'attore, nella colonna sonora dei filmati cinematografici o televisivi, nel pieno rispetto degli intenti artistici dell'opera originaria.

4. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione e non impedisce l'iscrizione ad altri albi professionali.

Art. 2.

(Consiglio nazionale dell'Ordine)

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale dei doppiatori cinematografici, di seguito denominato «Consiglio dell'Ordine», ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia e dura in carica tre anni.

2. Il Consiglio è composto da nove membri eletti, tra gli iscritti all'Ordine, con votazione segreta.

3. Il Consiglio, con votazione palese, elegge nel suo ambito il presidente, il vice presidente e il segretario tesoriere.

4. Il Consiglio dell'Ordine ha le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'albo professionale, provvedendo alle iscrizioni, alla cancellazione ed alla revisione biennale;

b) propone annualmente al Ministro di grazia e giustizia, che le approva con proprio decreto, le tabelle minime degli onorari professionali, collegandole con quelle internazionali;

c) vigila sull'osservanza, da parte degli iscritti, delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) predispone ed aggiorna il codice deontologico, da sottoporre a *referendum* tra gli iscritti;

f) provvede all'amministrazione e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine, compilando altresì il bilancio preventivo e consuntivo;

g) trasmette copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero di grazia e giustizia e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo;

h) determina i contributi annuali che gli iscritti devono corrispondere, oltre alle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulle liquidazioni degli onorari;

i) designa i rappresentanti dell'Ordine presso altri organismi;

l) esprime pareri, su richiesta di altri organismi, ovvero di propria iniziativa, sulla qualificazione di istituzioni che finalizzano la loro formazione professionale nel campo del doppiaggio.

Art. 3.

(Elenco speciale non esercenti)

1. È istituito presso l'Ordine, allegato all'albo, l'elenco speciale dei non esercenti, nel quale, a richiesta degli interessati, vanno iscritti i doppiatori che si trovano temporaneamente in condizioni di non esercitare.

2. Gli iscritti all'elenco speciale corrispondono una quota di iscrizione all'albo

ridotta, determinata nei modi e nei termini di cui all'articolo 2, lettera *h*).

Art. 4.

(Elenco speciale minori)

1. Presso la sede centrale dell'Ordine e presso le sedi periferiche possono essere istituiti elenchi speciali ove iscrivere i doppiatori di minore età.

2. Le modalità di costituzione e di funzionamento di tale elenco speciale sono definite dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro competente, sentite le Associazioni di categoria e le Associazioni dei genitori più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 5.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'Ordine)

1. Il presidente del Consiglio dell'Ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge o dal Consiglio. Il presidente rappresenta l'Ordine nei rapporti con altri organismi e persone e rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 6.

(Scioglimento del Consiglio dell'Ordine)

1. Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine, a causa di gravi inadempienze, dopo aver esperito gli opportuni richiami all'osservanza dei doveri statutari, ovvero dietro richiesta motivata di scioglimento sottoscritta da un terzo degli iscritti all'albo.

2. Con il decreto di scioglimento, da emanare entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1, viene nominato un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la nuova elezione del Consiglio.

3. Il commissario può nominare, tra gli iscritti all'albo, un comitato che lo coadiuvi nell'esercizio delle sue funzioni, composto da un numero di membri da due a sei, uno dei quali con funzione di segretario.

Art. 7.

*(Ricorsi avverso le deliberazioni
del Consiglio dell'Ordine)*

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine e gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione dei risultati possono essere impugnati, davanti al tribunale di Roma, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica.

2. I ricorsi sono proposti entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

4. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, il tribunale competente provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e il ricorrente.

5. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte di appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

Art. 8.

(Iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione all'albo avviene a seguito di istanza rivolta al Consiglio dell'Ordine. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri;

b) godimento dei diritti civili;

c) abilitazione all'esercizio della professione;

d) residenza nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 9.

(Esame di Stato)

1. I programmi e le modalità di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di doppiatore sono adottati con regolamento emanato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 29 agosto 1988, n. 400, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, di concerto col Ministero di grazia e giustizia e col Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dell'Ordine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In ogni caso, titolo professionale per l'ammissione all'esame di Stato sarà il conseguimento del titolo accademico, rilasciato dall'Accademia del doppiaggio, qualora costituita.

Art. 10.

(Formazione degli elenchi)

1. I doppiatori sono iscritti all'albo professionale seguendo rigorosamente la data con cui si richiede l'iscrizione stessa.

Art. 11.

(Norme transitorie per l'iscrizione all'albo)

1. Sino a quando non saranno attuate le disposizioni sull'esame di Stato di cui all'articolo 9, possono chiedere l'iscrizione all'albo gli attori-doppiatori che svolgono documentabile attività retributiva da almeno tre anni o abbiano versato almeno cinquecento contributi per lavoro di doppiaggio.

Art. 12.

(Norma transitoria per la formazione dell'albo)

1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina, con proprio decreto, una commissione con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine, dettando anche le relative disposizioni procedurali.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di cassazione che la presiede e un magistrato ordinario, nonché da quattro esperti designati di concerto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo col Ministero di grazia e giustizia.

3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale del Ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano di età.

5. Fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine, le domande di iscrizione all'albo vanno dirette dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia.

6. La commissione delibera con la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Completata la formazione dell'albo, e comunque entro sei mesi dal suo insediamento, la commissione deposita l'albo presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero stesso.